

N 276/2018 V.G.



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE II CIVILE

composta dai magistrati

Dott. Alberto Massimo Vigorelli	Presidente
Dott. Daniela Anna Fontana	Consigliere est.
Dott. Gabriella Anna Maria Schiaffino	Consigliere

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n. _____ v.g. promosso in opposizione
DA _____
elettivamente domiciliato in Milano,
Corso di Porta Vittoria n° 17, presso lo studio degli avv.ti Lidia Maddalena Besi (C.F. _____
) ed Alberto Sbarra (C.F. _____), che lo
rappresentano e difendono, come da procura in atti

OPPONENTE

CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., , domiciliato presso la
sede distrettuale di Milano dell'Avvocatura dello Stato

OPPOSTO

avente ad oggetto: Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del
processo ex lege 89/2001;

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a small flourish at the bottom.

Con ricorso iscritto a ruolo in data 22.11.2017, l'opponente ha chiesto l'emissione di decreto di equa riparazione, da determinarsi secondo equità, lamentando l'eccessiva durata del giudizio, svoltosi avanti al Tribunale per i Minorenni di Milano, da egli instaurato con ricorso depositato in data 15.01.2008, in merito all'affidamento del figlio minore a seguito della cessazione della convivenza more uxorio con la madre del minore. sig.ra

conclusosi con decreto definitivo depositato in data 24 maggio 2017;

con decreto motivato emesso in data 20.03.2018, il Presidente della Corte d'Appello, ritenuta la propria competenza ex art. 3 co. 1 L. 89/2001, come modificato dalla L. 28.12.2015 n° 208, respingeva il ricorso, stimando insussistente la lamentata violazione;

evidenziava in sintesi il decreto, che:

- a) i termini di durata non ragionevole del processo di cui alla legge 89/2001, come novellata dalle leggi n° 134/2012 e n° 208/2015, fossero stabiliti in più di tre anni per il primo grado, due per il secondo grado ed uno per quello di legittimità e comunque complessivamente, in oltre sei anni per l'intero giudizio;
- b) il procedimento presupposto, di cui la ricorrente lamentava il ritardo, fosse stato sollecitamente trattato, compatibilmente alla situazione di grave conflittualità esistente tra i coniugi (susseguirsi di querele e controquerele ed apertura di procedimento penale a carico del padre del minore per lesioni personali ai danni della madre);
- c) il procedimento parallelo, svoltosi avanti al Tribunale di Milano, sez. Tutela, si fosse concluso già in data 10.07.2008, con il conferimento al minore di passaporto autonomo;
- d) le successive fasi del procedimento fossero state determinate dalla necessità di rivedere le condizioni di gestione del rapporto con il padre e del contributo economico, secondo prassi necessarie e successioni temporali normali nella regolamentazione di tali fattispecie;

riteneva, pertanto che in assenza di ritardi ingiustificati ed avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti, non ricorresse la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, per mancato rispetto del termine ragionevole per la definizione del procedimento;

avverso il decreto di rigetto, proponeva tempestiva opposizione deducendo:

l'insussistenza della complessità della vicenda, trattandosi di controversia che seppur conflittuale nelle fasi iniziali, non avrebbe presentato particolari difficoltà e che comunque pur potendo essere decisa dopo la prima volta che era stata trattenuta, dopo l'udienza del 16 aprile 2013, si era invece protratta per il susseguirsi dei magistrati assegnatari, provocando in tal modo un ritardo nella definizione del procedimento, che di fatto avrebbe impedito al minore di aver contatti ed instaurare un rapporto diretto con i nonni paterni, residenti in India, nonché il danno economico del protrarsi dell'obbligo di corresponsione di assegno sovradimensionato alle sue possibilità;

concludendo per l'accoglimento del ricorso, con accertamento del suo diritto all'equa riparazione, da determinarsi in € 14.000,00, ovvero in altra diversa somma ritenuta di giustizia.

A seguito di rituale notifica, nessuno si costituiva per il Ministero della Giustizia

La Corte, esaminati gli atti di causa;

ritenuto, che:

- la presente fattispecie, avuto riguardo alla pendenza al 31.10.2016, rientri nelle disposizioni transitorie di cui all'art. 6 comma 2 bis della Legge 208/2015, che escludono l'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 n° 1 della citata legge di riforma, statuenti l'inammissibilità "*domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1- l 1 comma*", senza nulla modificare quanto al successivo comma n° 2, che prevede la valutazione da parte del giudice di ulteriori elementi, quali "*la*

complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione":

- la valutazione della complessità e delicatezza del procedimento, sia stata correttamente operata, ai sensi dell'art. 2 comma 2 della Legge n° 89/01, come modificato dalla Legge 208/2015, con riferimento alla prima parte del processo, là dove si sono resi necessari interventi per adeguare di volta in volta la regolamentazione, rispetto agli eventi sopravvenuti e che più esattamente ciò si sia verificato sino al deposito delle memorie conclusive del 30.06.2013, ovvero a quello che avrebbe dovuto essere il passaggio in decisione, con emissione del provvedimento definitivo;

- il successivo protrarsi del giudizio oltre la suddetta data e sino all'emissione del provvedimento definitivo, intervallato dalle plurime istanze di definizione dell'opponente, non trovi invece adeguata giustificazione, risultando la questione relativa alle modalità d'espatrio del minore già disciplinata dal provvedimento del giudice tutelare, residuando le problematiche limitate alla quantificazione dell'assegno a favore del minore ed alle purtroppo comuni ed usuali conflittualità nella regolamentazione delle visite, anch'esse peraltro disciplinate.

- la domanda d'equo indennizzo sia conseguentemente meritevole di accoglimento, per accertato superamento della soglia massima di non ragionevole durata del giudizio, in ragione di anni 3 e mesi 11;

la valutazione dell'indennizzo ex art. 2 bis n° 1 e 2 Legge 89/01 e successive modifiche, debba determinarsi nella complessiva somma di € _____, calcolata per anni quattro, essendo la frazione successiva superiore a mesi sei, nell'ammontare medio di € 600,00 annue, di cui all'art. 2 bis Legge 89/01, come modificato dalla Legge n° 208/2015, avuto riguardo all'interesse economico della parte alla sollecita definizione del procedimento;

P.Q.M.

La Corte d'Appello accoglie l'opposizione e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di _____ della somma di € _____, nonché al rimborso delle spese processuali relative alla fase davanti al Presidente delle Corte e della presente fase, liquidate in complessivi € 405 per ciascuna di esse, oltre oneri di legge, ove dovuti

f

Si comunichi alle parti.

Milano 17.07.2018

Il Presidente Alberto Massimo Vigorelli

